

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Infanzia e Adolescenza

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 14/10/2013 07:10:42

Contiene: 19 FAQ

1-(D) Cosa è il buono servizio di conciliazione vita-lavoro della Regione Puglia e a cosa dà diritto?

(R) Il buono servizio di conciliazione della Regione Puglia è un titolo di credito smaterializzato che determina un abbattimento delle tariffe a carico delle famiglie che intendono fruire di un servizio per minori di cui al Regolamento regionale n. 4/2007. Pertanto, è anche uno strumento a sostegno della genitorialità, utilizzabile presso le strutture e i servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza iscritti al Catalogo Telematico dell'offerta.

2-(D) L'Avviso per l'erogazione di buoni servizio di conciliazione riguarda solo l'accesso a strutture private?

(R) L'Avviso per l'erogazione dei buoni servizio di conciliazione vita-lavoro è rivolto a tutte le unità di offerta (soggetti gestori pubblici e privati) di servizi e strutture per minori presenti nel Catalogo dell'offerta per minori e quindi autorizzate al funzionamento in via definitiva ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007. Il buono servizio è fruibile a seguito di accesso a una delle unità di offerta presenti nel Catalogo e, tuttavia, nel caso delle strutture a titolarità pubblica e gestite in economia (vale a dire direttamente dall'ente pubblico con proprio personale) può accadere che il buono servizio non sia erogabile in quanto, ai sensi dell'art. 11 dell'avviso, è previsto il divieto di cumulo in capo al medesimo posto utente già destinatario di contributi in ragione del concorso finanziario alla gestione dei servizi a valere su fondi nazionali e regionali. È opportuno chiedere informazioni al Comune di riferimento. A titolo esemplificativo: L'asilo nido comunale riceve contributi pubblici (in conto gestione) grazie ai quali può abbattere il costo della retta in capo alla famiglia. In questo caso la famiglia per lo stesso posto nido e per il medesimo minore non può ottenere anche il buono servizio, in quanto già usufruisce di un'agevolazione pubblica.

3-(D) Dove è possibile consultare il Catalogo dell'offerta per minori?

(R) Esclusivamente on-line ai seguenti indirizzi:

<http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/InfanziaAdolescenza><http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>

4-(D) È possibile usufruire di un servizio e, quindi, del buono anche presso una struttura di un Comune diverso da quello di residenza?

(R) Alle famiglie, in relazione al bisogno di conciliazione vita-lavoro, è lasciata libera scelta in merito. È importante tener presente che l'istruttoria della domanda di buono servizio verrà comunque effettuata dal Comune ove ha la residenza il minore.

5-(D) Qual è l'ammontare del buono servizio di conciliazione e come viene determinato?

(R) L'ammontare del buono servizio di conciliazione dipende dall'ISEE del nucleo familiare in cui vive abitualmente il minore in quanto in base a tale importo si ha accesso a una percentuale di abbattimento della tariffa applicata dal gestore del servizio/struttura al quale è stata presentata la domanda di abbinamento del minore. La tariffa praticata è determinata dal gestore in base allo specifico servizio erogato. La piattaforma determina automaticamente la percentuale di abbattimento riconosciuta in favore della famiglia, ma è l'Ufficio di Piano del Comune capofila dell'Ambito Territoriale sociale di residenza del minore che convalida l'abbinamento ed eroga le risorse direttamente al soggetto gestore.

6-(D) Se il minore già usufruiva da settembre 2012 di un servizio, la famiglia può richiedere un buono servizio anche per i periodi antecedenti alla pubblicazione del bando?

(R) L'avviso rivolto alle famiglie prevede in questo specifico caso di frequenza alla pubblicazione del bando, che venga riconosciuto il buono servizio solo ed esclusivamente a far data dalla presentazione della domanda di buono servizio di conciliazione con procedura telematica.

7-(D) Se entrambi i genitori sono disoccupati, possono usufruire del buono servizio di conciliazione vita-lavoro?

(R) Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso rivolto alle famiglie (Determinazione dirigenziale n. 1425 del 17/12/2012), si può presentare domanda di accesso al buono servizio di conciliazione quando uno o entrambi i genitori sono occupati, liberi professionisti, titolari di attività di impresa ovvero partecipano ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese, promosse nell'ambito di:

- Programma Operativo Regionale FSE
- iniziative comunitarie
- interventi di formazione continua di cui all'art. 9 della L. 236/1993
- interventi di formazione di cui all'art. 6 della L. 53/2000
- altre attività formative su autorizzazione dell'Amministrazione regionale
- formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale

ovvero quando uno o entrambi i genitori si siano presentati a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l'Impiego nell'arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di buono servizio di conciliazione.

8-(D) Qual è la scadenza dell'Avviso per l'accesso ai buoni servizio?

(R) L Avviso non prevede una data di scadenza. Si tratta di un intervento che viene istruito in modalità a sportello , ciò significa che a partire dalle ore 12:00 del giorno 15/01/2013 le famiglie possono presentare la domanda, esclusivamente on-line utilizzando il portale indicato nell Avviso, fino al termine delle risorse previste per il finanziamento dei buoni.

9-(D) La fruizione del buono servizio di conciliazione determina la perdita da altri benefici e/o sussidi economici?

(R) No, fermo restando il divieto di cumulo di benefici per lo stesso posto utente e con riguardo al medesimo minore.

10-(D) Qual è l anno di riferimento dell ISEE da presentare?

(R) L importo dell ISEE da auto-certificare nel format telematico è quello attestato da una certificazione, rilasciata da soggetto abilitato (INPS, CAF, ecc.), in corso di vigenza al momento della presentazione dell istanza.

11-(D) Nell attestazione ISEE quali redditi rientrano?

(R) Vale il principio della convivenza abituale; pertanto, nell attestazione ISEE andranno inseriti tutti i redditi delle persone che stabilmente convivono nella residenza auto-certificata; l attestazione ISEE deve essere coerente con la situazione reddituale auto-dichiarata.

12-(D) Quali componenti del nucleo familiare devono essere indicati nelle apposite schede?

(R) Devono essere indicate le persone che abitualmente convivono nella medesima abitazione in coerenza con quanto attestato nella certificazione ISEE, in vista delle verifiche istruttorie da parte dell Ambito Territoriale Sociale al momento della convalida dell abbinamento telematico.

20-(D) Salve, vorrei sapere i tempi per conoscere l'esito della domanda inoltrata e se possibile, conoscere i criteri di scelta. Grazie.

(R) Per conoscere a che punto è l'istruttoria della manifestazione di interesse inviata occorre collegarsi alla piattaforma con il proprio CODICE PRATICA e verificare lo stato dell'ammissibilità. L'istruttoria non effettua una "scelta" ma consiste in una verifica formale sul possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in auto-certificazione, sul possesso dell'autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dal Comune competente e sull'iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi per minori.

21-(D) U.L.A.cosa si intende per "U.L.A." nella pagina della indicazione e descrizione degli operatori? grazie

(R) Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

22-(D) TERMINI DI SCADENZA Quando scadono i termini per l'iscrizione nel Catalogo on-line dell'offerta di servizi per minori?

(R) L'Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione nel Catalogo on-line dell'offerta di servizi per minori non prevede termini di scadenza per la presentazione delle candidature.

23-(D) REGISTRO REGIONALE Chi provvede all'iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi per l'infanzia autorizzati al funzionamento?

(R) Una volta che il Comune ha autorizzato una struttura o un servizio al funzionamento con proprio provvedimento, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio regionale competente che provvede all'iscrizione nel Registro regionale. Se il soggetto interessato all'iscrizione nel Catalogo on-line non è al corrente del fatto che il Comune abbia dato corso al predetto adempimento, è opportuno che invii un'istanza al Comune al fine di richiedere informazioni in merito ovvero sollecitare l'ente a provvedere in tal senso.

24-(D) E' ancora in corso il procedimento amministrativo curato dal Comune per l'autorizzazione definitiva al funzionamento della struttura per minori: posso effettuare l'iscrizione nel Catalogo on-line?

(R) No. Ai fini dell'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi per i minori è necessario essere autorizzati al funzionamento con l'apposito provvedimento comunale di autorizzazione del quale vengono richiesti nel format tutti gli estremi; mentre è possibile iscriversi anche se è in corso la mera iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento.

25-(D) COME RINUNCIARE ALLA MIA COMANDA DI ACCESSO AL BUONO SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI ?

(R) Premesso che non è possibile presentare più istanze di buono di conciliazione con riguardo al medesimo minore, laddove fosse necessario (per errore o per mutate esigenze familiari), al fine di presentare una nuova istanza occorre, preventivamente, rinunciare all'istanza già presentata. La rinuncia deve essere formalizzata per consentire l'annullamento della pratica nella piattaforma telematica. L'iter di formalizzazione della rinuncia è diverso a seconda che la pratica risulti solo pre-abbinata (vale a dire, presa in carico dall'unità di offerta attraverso l'avvenuta consegna della documentazione cartacea prevista dall'Avviso); abbinata (presa in carico attraverso il caricamento da parte dell'unità di offerta della documentazione cartacea scansionata). In entrambe le ipotesi è necessario che il richiedente presenti (via mail o personalmente) lettera di rinuncia, completa di CODICE PRATICA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia del documento d'identità, all'unità di offerta. Nel caso del pre-abbinamento, l'unità di offerta rifiuta direttamente l'istanza che in tal modo viene registrata dalla piattaforma nello stato di "Espressa rinuncia". Nel caso dell'avvenuto abbinamento, l'unità di offerta trasmette via PEC all'Ambito Territoriale sociale la lettera di rinuncia con il suo allegato e sarà l'Ambito a modificare lo stato della domanda di Buono servizio di conciliazione in Espressa rinuncia. Vito Losito Responsabile Azione 3.3.1

26-(D) posso presentare istanze per più di 11 mesi?

(R) L'Avviso per l'erogazione dei Buoni servizio per minori prevede (art. 3, ult. co., D.D. 1425/2012) la possibilità per il nucleo familiare di fruire di servizi di conciliazione per ciascun minore nel limite massimo di 11 mesi nell'arco di 12 mesi dalla presentazione dell'istanza. Tale previsione va letta in combinato disposto con il requisito di ammissibilità relativo alla situazione economica del nucleo familiare, riferita al reddito ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza (art. 2, co. 1, cpv.), al fine di rendere le condizioni economiche familiari aderenti al calcolo dell'abbattimento tariffario previsto. Ne discende che i nuclei familiari non possono presentare contemporaneamente più istanze di fruizione di uno stesso servizio per più anni in continuità tra di loro, in quanto ciò potrebbe determinare una situazione di scollamento (sia migliorativo che peggiorativo per la famiglia) tra la condizione economica dichiarata al momento della presentazione della domanda e la data ultima di fruizione. Pertanto, una volta presentata un'istanza indicando il limite temporale massimo previsto dall'Avviso, allo spirare del periodo di fruizione documentato dall'effettiva frequenza attestata dal referente del nucleo familiare con la sottoscrizione di un numero di 11 ricevute, sarà possibile presentare una nuova domanda che sarà istruita nel rispetto del principio dell'erogazione delle risorse a sportello di cui all'art. 3, co. 4 dell'Avviso in rilievo. Qualora siano state già presentate più istanze l'Ambito Territoriale di competenza provvederà a rendere inammissibili quelle successive al primo periodo di fruizione del servizio opzionato dal nucleo familiare richiedente. Cristina Sunna A. T. PO FESR Vito Losito Responsabile del Procedimento